



ESTESO L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

Rif. normativi:

Direttiva n.2022/2464

Direttiva 2013/34/UE

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva n. 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – “CSRD”), mediante la quale la Commissione ha integrato e modificato le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE, concernente l'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per imprese di grandi dimensioni.

In via preliminare si ricorda che la rendicontazione non finanziaria è finalizzata a descrivere le modalità con cui l'azienda gestisce i propri impatti negli ambiti che riguardano:

- ambiente (Enviromental, da cui “E”);
- persone (Social, da cui S);
- conduzione dell'azienda (Governance, da cui “G”).

Nel loro insieme tali tematiche sono conosciute come tematiche “ESG” o tematiche di “sostenibilità”.

I nuovi obblighi previsti dalla CSRD si applicheranno progressivamente, sulla base dei seguenti step:

- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 alle imprese già soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, quindi **le grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 a **tutte le altre grandi imprese** attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 alle **PMI quotate (escluse le microimprese) e agli enti creditizi piccoli e non complessi**. In considerazione delle minori dimensioni di tali società nonché delle limitate risorse a loro disposizione, le stesse hanno la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per un periodo transitorio di due anni, indicando, nella relazione sulla gestione, le motivazioni di tale scelta;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028 alle società non UE che realizzano un **fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro nell'Unione europea** e che hanno un'impresa figlia o una succursale nel territorio UE, che si **qualifica come grande impresa o PMI quotata** e/o presenta un fatturato netto **superiore a 50 milioni di euro** nell'esercizio precedente.

Si ricorda che la **soglia per definire “grande” un'impresa** è quella fissata dalla dall'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva n. 34/2013, ovvero quando una società, alla data di chiusura del bilancio, superi due dei seguenti tre criteri:

- **25 milioni di euro di totale attivo**;
- **50 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni**;
- **250 dipendenti medi annui**.





Si sottolinea inoltre che i nuovi standard di rendicontazione impongono al soggetto obbligato di rendicontare anche le modalità con cui le tematiche relative alla sostenibilità sono affrontate lungo tutta la propria “catena del valore” e quindi dai propri clienti e fornitori.

Ciò significa che molte aziende che per dimensioni non sarebbero tenute alla rendicontazione di sostenibilità, se inserite in catene del valore caratterizzate dalla presenza di grandi aziende a monte e/o a valle, saranno chiamate a fornire informazioni sulla propria politica di gestione delle tematiche ESG. Le prime esperienze in tal senso hanno evidenziato che il grado di capacità di adempiere a tali richieste può influenzare positivamente o negativamente i rapporti commerciali.

Si ricorda inoltre che gli Istituti di Credito sono già da tempo soggetti ad obblighi di informativa sulle politiche di gestione dei temi della sostenibilità e che tali obblighi di informativa sono sempre più spesso trasferiti a valle sui propri interlocutori e divengono elementi condizionanti la disponibilità e il costo dei servizi finanziari erogati.

È ovviamente ammesso anche per le PMI non quotate di rendicontare, su base volontaria, le attività svolte in tema di sostenibilità.

È altresì previsto che le imprese controllanti di un gruppo di grandi dimensioni includano nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni utili per la comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

In generale il rendiconto di sostenibilità, che per le società obbligate diverrà parte integrante della relazione sulla gestione, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la gestione degli **impatti**, dei **rischi** e delle **opportunità** connessi alle questioni di sostenibilità;
- i **piani dell'impresa**, inclusi le azioni attuative e i relativi piani finanziari e di investimento volti a garantire la compatibilità del modello e della strategia con la transizione verso un'economia sostenibile;
- le modalità con cui il modello e la strategia tengono conto degli **interessi degli stakeholders** rilevanti;
- le **modalità di attuazione** della strategia, nell'ambito della sostenibilità;
- descrizione degli **obiettivi ESG** individuati dall'impresa e dei progressi nel loro raggiungimento;
- descrizione del **ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo** in relazione alle questioni ESG e informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
- descrizione delle **politiche di sostenibilità** dell'impresa;
- descrizione delle **procedure di due diligence** di sostenibilità;
- descrizione dei **principali impatti negativi**, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, nonché per prevenire e mitigarne gli effetti;
- descrizione dei **principali rischi** connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate;
- **indicatori** e KPI per tutte le precedenti informazioni.

La CSRD ha previsto l'introduzione dell'obbligo di attestazione della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore legale o della società di revisione contabile, che dovrà fornire il proprio parere circa la conformità del Report di sostenibilità alle prescrizioni della Direttiva.





La CSRD, nell'evidenziare la necessità di adottare un quadro coordinato di riferimento per la rendicontazione, ha attribuito all'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) il mandato per la definizione dei **nuovi principi di rendicontazione** ("Standards") e delle relative **linee guida** per la predisposizione del Report di sostenibilità.

Ad oggi, la Commissione Europea ha già adottato **la prima serie** di Standards con specifici atti delegati. Gli Standards descrivono puntualmente cosa e come deve essere rendicontato per i vari temi attinenti la sostenibilità.

Sono inoltre disponibili per la consultazione le bozze degli standard di rendicontazione per le PMI quotate (ESRS LSME) e per PMI non quotate (ESRS VSME). Di particolare rilevanza è il ESRS LSME poiché nell'ambito dell'obbligo di rendicontare le informazioni di sostenibilità nella propria catena del valore, tale standard rappresenta il limite massimo delle informazioni che un soggetto obbligato può richiedere ad un soggetto inserito nella propria catena del valore (cliente o fornitore) ed è quindi una guida che può orientare i soggetti non obbligati ad implementare un sistema di raccolta dati coerente con le richieste che verosimilmente gli verranno sottoposte.

Alla luce del quadro normativo e di prassi sopra descritto, lo Studio si rende disponibile ad analizzare insieme al cliente la propria situazione e le evoluzioni che lo stesso potrà attendersi in relazione al settore di appartenenza e alla catena del valore in cui è inserito, ed eventualmente a valutare un percorso di sviluppo delle tematiche ESG e della relativa rendicontazione.

